

N. SIUS - UDS FIRENZE N. SIEP - PM FIRENZE

Ordinanza N.	
--------------	--

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Visto il reclamo presentata da XXXXXX XXXXXX, nato a XXXXXX il YYYY, internato Ospedale Psichiatrico Giudiziario MONTELUPO FIORENTINO; letti gli atti, sentite le parti, a scioglimento della riserva assunta in data 21.10.2015, emette la seguente

ORDINANZA

_____ ha presentato reclamo ex art. 35-bis O.P. in ordine al suo stato di internamento, assumendo che lo stesso sia attualmente eseguito in violazione di legge, con attuale e grave pregiudizio dei suoi diritti.

A fondamento del reclamo, in sostanza, assume che l'attuale modalità di esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui è sottoposto, continua ad esplicarsi all'interno della struttura O.P.G. di Montelupo Fiorentino, e non già in apposita R.E.M.S., come invece disposto dalla legge (art. 3-ter D.L. 211/2011, convertito in L. 9/2012).

Rileva, sul punto, che l'O.P.G., dal 1.4.2015 risulta abolito per legge, che prescrive che le misure di sicurezza detentive siano eseguite esclusivamente presso le R.E.M.S., di esclusiva "gestione sanitaria" e non "penitenziaria".

Infine, osserva che i requisiti tecnico-sanitari dell'O.P.G. non corrispondono a quelli previsti per le R.E.M.S..

Tutto quanto sopra, secondo il reclamante, in aperta violazione di legge nonché dell'art. 13 Cost., che consente legittime privazioni della libertà personale nei soli casi e "modi" previsti dalla legge.

Questa la sostanza della doglianza.

E' stata svolta istruttoria, richiedendo informazioni all'O.P.G. di Montelupo Fiorentino, quindi chiamando in causa le parti (Amministrazioni) ritenute interessate alla vicenda: l'Amministrazione Penitenziaria e la Regione Toscana.

Sono giunte memorie da parte dell'O.P.G. di Montelupo Fiorentino e da parte del D.A.P..

Quanto alla Regione Toscana, pur regolarmente citata non è comparsa, e neppure ha depositato alcuna memoria.

O.P.G. Montelupo

La Direzione dell'(ex)O.P.G., in sostanza, nella sintetica, concisa ma precisa relazione, riferisce, in particolare, che effettivamente, l'internamento del reclamante è in atto presso l'O.P.G. di Montelupo Fiorentino, e che detta struttura, NON è conforme ai requisiti tecnico-strutturali previste per le R.E.M.S..

Conferma, infine, che la Regione Toscana continua ad erogare i servizi sanitari secondo le precedenti modalità.

D.A.P.

Il D.A.P., mediante articolata memoria, valida per tutti i reclamanti (internati nell'O.P.G. di

Montelupo Fiorentino), ripercorre l'iter legislativo che ha portato al "superamento" degli O.P.G., quindi gli interventi posti in essere dall'Amministrazione Penitenziaria, per concludere con una richiesta di declaratoria rigetto per insussistenza di un grave ed attuale pregiudizio in capo al/i reclamante/i e comunque per una declaratoria di insussistenza di obblighi di facere in danno dall'Amministrazione Penitenziaria.

In particolare, ripercorso l'*iter* normativo (a partire dal 2008) ritiene che, effettivamente, a seguito della mancata proroga del termine di cui all'art.3-ter n.4 L.9/2012, dal 31.3.2015 "gli O.P.G. sono chiusi".

Evidenzia come a carico dell'Amministrazione penitenziaria sia, in sostanza (e salvo un periodo temporalmente limitato di assistenza all'apparato amministrativo che dovrà/deve gestire le R.E.M.S.) tenuta ad assegnare alle varie R.E.M.S. regionali i soggetti destinatari di una misura di sicurezza detentiva (O.P.G. o C.C.C.), quindi a trasferire gli attuali internati presenti negli (ex) O.P.G. e C.C.C. presso la varie R.E.M.S., seguendo il criterio primario della "regionalizzazione".

Elenca, infine, gli adempimenti che il D.A.P. ha posto in essere per trovarsi "pronto" alla fatidica data del 1.4.2015.

In termini generali, pertanto, ritiene che la normativa primaria abbia appunto "sanitarizzato" le R.E.M.S., assegnando l'esclusiva gestione della stesse alle Regioni e residuando – come detto – al D.A.P. (siccome organo "centrale" e con competenza nazionale) il compito delle assegnazioni alle varie R.E.M.S., previo monitoraggio continuo dell'individuazioni delle R.E.M.S. con "posti liberi".

Con riferimento poi ai soggetti internati c/o l'O.P.G. di Montelupo Fiorentino, il D.A.P. evidenzia come i propri uffici effettuino monitoraggio continuo delle disponibilità di posti presso le R.E.M.S. regionali, quindi come gli attuali internati presso tale struttura non sono ancora stati trasferiti "semplicemente" perché non vi sono R.E.M.S. con posti disponibili. Riferisce, inoltre, come l'interlocuzione con la Regione Toscana sia sempre stata costante nel

tempo, e come ad oggi, la Toscana (unitamente ad altre Regioni) non abbia ancora messo a disposizione alcuna R.E.M.S..

In conclusione, ribadisce e sottolinea come il D.A.P. proceda a monitoraggio costante circa la disponibilità di posti presso le R.E.M.S. esistenti sul territorio nazionale, e come notevolissime siano le difficoltà, spesso traducendosi in impossibilità oggettive, di assegnazione/trasferimento presso le R.E.M.S., appunto per indisponibilità oggettiva di posti.

Da ciò deriva l'assenza di qualunque responsabilità dell'Amministrazione Penitenziaria circa gli eventuali pregiudizi agli internati di Montelupo, e comunque l'estraneità dall'Amministrazione Penitenziaria ad un facere.

Questa la sintesi degli atti acquisiti in sede istruttoria.

Le parti presenti hanno concluso come segue:

IL D.A.P.-P.R.A.P. Toscana: dichiarare insussistente il pregiudizio grave ed attuale e comunque NON condannare ad alcun *facere* l'Amministrazione Penitenziaria.

Il RECLAMANTE: accogliere il reclamo ed adottare i necessari provvedimenti.



Il P.M.: in via preliminare dichiarare inammissibile il reclamo siccome relativo a ritenuta violazione di legge diversa dall'Ordinamento Penitenziario o dal relativo Regolamento esecutivo, come da combinato disposto degli artt. 35-bis e 69 O.P.. Nel merito, ove ritenuto ammissibile il reclamo, accertare la sussistenza del pregiudizio ed adottare i provvedimenti ritenuti necessari in capo alla Regione Toscana, ritenuta inadempiente nella realizzazione delle relative R.E.M.S. regionali; inoltre ritenere l'Amministrazione Penitenziaria esente da obblighi in quanto non responsabile di alcunché".

Tutto ciò premesso, va osservato quanto segue.

In via preliminare

Violazione art. 13 Cost. e ammissibilità del reclamo

Il reclamante ritiene che la modalità attuale di esecuzione della misura di sicurezza a lui applicata sia lesiva della sua libertà personale a mente dell'art.13 Cost..

Orbene, a ben vedere l'affermazione è fondata nei termini che seguono.

L'invocato art. 13 Cost. statuisce che la limitazione della libertà personale avvenga su provvedimento motivato dell'AG e nei soli "casi" e "modi" previsti dalla legge, di guisa che, passando alle misure di sicurezza, evidentemente "il modo" di esecuzione deve oggi intendersi nel "ricovero presso le R.E.M.S".

Il reclamante è persona (assolta per non imputabilità) sottoposta a misura di sicurezza detentiva su disposizione della A.G. (per accertata pericolosità sociale) sicché, certamente sussiste il titolo giuridico privativo/limitativo della sua libertà personale, coincidente, appunto, nell'ordinanza che dichiara eseguibile la misura di sicurezza detentiva in corso e non revocata.

L'internamento, quindi, di per se è doveroso, supportato da legittimo titolo giuridico, e non è violativo, in questi termini, dell'art. 13 Cost.

Ora, certamente la normativa primaria oggi in vigore dispone che l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive sia operata **esclusivamente** mediante il ricovero in R.E.M.S., di guisa che, evidentemente la permanenza in O.P.G. – intesa come struttura – pone problemi di verifica circa la legalità o no della situazione di fatto in capo ai reclamanti, sottoposti ad internamento già prima dell'entrata in vigore della L.81/14 (che ha fissato al 31.3.205 la chiusura degli O.P.G.), ma non ancora trasferiti presso alcuna R.E.M.S..

Per quanto sopra, il reclamante ha pieno diritto al trasferimento presso una R.E.M.S., siccome unica legittima modalità esecutiva della misura di sicurezza (art. 3-ter D.L. 211/11, convertito in L.9/2012) cui, va ribadito, continua a dover essere sottoposto.

Diversa tipologia di ricovero, come quella attuale, pertanto, è violativa della legge di riferimento, quindi, dei "modi" di cui all'art. 13 Cost. nei termini indicati.

Indubbio, allora, che ci si trovi innanzi ad una situazione di fatto a dir poco "anomala", e

certamente illegittima.

Ammissibilità del reclamo Amministrazioni interessate al rimedio.

L'art. 35-bis O.P. consente il reclamo giurisdizionale a fronte (art. 69 n.6 lett. B) di "inosservanza da parte dell'Amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e del relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio di diritti".

In prima battuta parrebbe che "Amministrazione" sia esclusivamente quella penitenziaria, e come la locuzione "inosservanza da parte dell'Amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e del relativo regolamento" faccia esclusivo riferimento all'O.P. (legge 26 luglio 1975, n.354 e succ. mod.) ed al relativo regolamento esecutivo.

Tuttavia, non è così.

L'ambito di applicazione oggettiva del citato art 35-bis O.P. deve infatti essere delimitato alla luce del complesso delle normative costituenti l'Ordinamento Penitenziario, fra le quali si deve fare riferimento in primo luogo all'art. 62 L. 354/75 (Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive), nel quale sono elencate le 4 tipologie di strutture approntate a tal fine: colonie agricole, case di lavoro, **case di cura e custodia** e **ospedali psichiatrici giudiziari**.

Ebbene, in base ad un'interpretazione sistematica di tale norma, in relazione al quadro normativo attualmente vigente, gli ultimi due punti di tale elenco, che indicano i **luoghi** materiali nei quali eseguire le misure detentive del **ricovero in Casa di Cura e Custodia** e del **ricovero in Ospedale Psichiatrico Giudiziario** di cui all'art. 215 c.p. (testo lasciato invariato dalla novella del 2011-2014, ed invero anche da quella del 1975, recando ancora al punto 3) l'indicazione del "manicomio giudiziario"), non possono, oggi, che riferirsi in maniera univoca alle (costituite o costituende) **R.E.M.S.**.

La norma di cui all'art. 35-bis O.P. va quindi correttamente letta unitamente alla "nuova" disciplina inerente le modalità esecutive delle misure di sicurezza personali detentive, pena la mancata tutela dei diritti fondamentali degli internati.

Ancora, va poi osservato come, essendo le R.E.M.S. le uniche strutture nelle quali debbono eseguirsi le misure di sicurezza detentive, ed essendo assegnato alla magistratura di sorveglianza il dovere di vigilare sulla corretta esecuzione/gestione delle misure di sicurezza ("sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali", recita l'art. 69 n. 3 O.P.), la stessa deve necessariamente poter dispiegare i propri poteri istituzionali anche in relazione a tali nuove strutture.

Tutto ciò osservato, allora, poiché il MDS di Firenze deve sovrintendere alle misure di sicurezza personali in esecuzione sulle persone trovantesi nel territorio ricadente sotto la propria giurisdizione, ecco che i reclami presentati dai soggetti internati nell'(ex)OPG di Montelupo Fiorentino, correttamente, debbono potere essere vagliati dal MDS fiorentino.

Invero, se si fondasse la legittimazione del MDS sul necessario presupposto della materiale esistenza della R.E.M.S. nel territorio toscano (altrimenti su quale istituto il MDS opera la vigilanza?), dovrebbe, paradossalmente, ritenersi che dal 1.4.2015 si è persa la competenza sugli internati ospitati nell'Istituto di Montelupo fiorentino, siccome O.P.G. tecnicamente chiuso.

Non solo, la lettura limitativa degli artt. 35-bis e 69 O.P. tale per cui è necessaria la materiale



esistenza della R.E.M.S., sul rilievo che solo così è possibile valutare il mancato rispetto delle regole di funzionamento delle stesse, e la conseguente lesione dei "diritti degli internati" colà ricoverati, di guisa da consentire al MDS di ripristinare la legalità ordinando all'Amministrazione interessata di porvi rimedio, porterebbe alla palese constatazione dell'assenza del paradigma di comparazione tra la condotta violativa e la regola da applicare per porvi rimedio, posto che la R.E.M.S. non c'è, quindi alla necessaria conseguenza per cui, nel caso di specie, alcuna pronunzia sarebbe possibile in capo al MDS.

Ma, come detto, così ragionando, i soggetti destinatari di misura di sicurezza detentiva in atto (o futura) verrebbero privati di tutela giurisdizionale proprio con riferimento i loro diritti primari attinenti alla corretta esecuzione della misura di sicurezza, materia – per contro – rientrante nelle attribuzioni "naturali" del MDS.

Insomma, verrebbero privati del loro Giudice naturale.

Invero, quanto alle "norme" violate che portano a grave ed attuale pregiudizio all'esercizio dei diritti in capo ai reclamanti, è chiaro che – fermo quanto meglio appresso – nel caso di specie risulta violato addirittura il principio cardine inerente la nuova disciplina relativa all'esecuzione delle misure di sicurezza detentive, quindi il precetto "madre", e non "semplicemente" disposizioni ulteriori ivi contenute.

L'odierno reclamo deve quindi ritenersi pienamente ammissibile e va altresì rigettata la relativa richiesta da parte del P.M..

Amministrazioni Interessate.

Il quadro normativo così delineato ed i rilievi di cui sopra, all'evidenza legittima - oltre all'Amministrazione Penitenziaria - la Regione Toscana come Amministrazione Interessata al presente reclamo, quindi "parte" soggetta ai potenziali provvedimenti di cui all'art. 35-bis O.P.: del resto, alle Regioni compete la Sanità Regionale e poiché alle Regioni compete l'edificazione, quindi la gestione della R.E.M.S., ecco che, necessariamente, queste divengono Amministrazione e non semplice "parte" interessata (posto che eroga servizi sanitari) alle vicende inerenti i soggetti destinatari di misure di sicurezza detentive personali (da eseguire ovvero) in esecuzione.

Non solo, come detto, la Regione deve erogare la prevista assistenza sanitaria agli internati, predisponendo specifici e personalizzati programmi terapeutici.

Ne consegue che, trattandosi di reclamanti ubicati sul territorio toscano, necessariamente la Regione interessata è, appunto, quella Toscana.

Ribadito, quindi, che sussiste, nei termini oggettivi sopra delineati una violazione del disposto di cui all'art. 13 Cost, che il reclamo è ammissibile, che le Amministrazioni interessate al reclamo sono quella penitenziaria nonché la Regione Toscana, va verificato se vi sia "pregiudizio grave ed attuale" e quale sia la P.A. cui è attribuibile la situazione di fatto violativa dei diritti del reclamante.

Nel merito della vicenda.

E' fuor di dubbio che l'O.P.G., inteso come struttura ove si eseguono le misure di sicurezza del ricovero in O.P.G. e dell'assegnazione in C.C.C. è tecnicamente "chiuso" dal 31.3.2015, o meglio dal 1.4.2015.

La L.81/14, ultima in essere a partire dal 2008 (anno di emanazione del DPCM 1.4.2008, e contenente la prima disciplina volta al superamento degli O.P.G.), non ha più prorogato il termine previsto originariamente dall'art. 3-ter D.L. 211/2011 convertito con L.9/12 e successivamente prorogato (D.L. 25.3.2013 n.24 poi convertito con L.57/2013).

Pertanto, "a decorrere dal 31.3.2015gli ospedali psichiatrici giudiziari sono chiusie le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie di cui al comma2...".

Gli (ex) internati, pertanto debbono essere trasferiti nelle R.E.M.S. (appunto le strutture sanitarie di cui al comma 2 ..).

Tale incombenza è assegnata al D.A.P. che, in linea tendenziale (di regola, recita la norma) deve trasferirli c/o le R.E.M.S. presenti nelle Regioni di provenienza degli internati, per intuibili ragioni di agevolazione del mantenimento delle relazioni famigliari e di legame con il territorio di provenienza.

Le R.E.M.S, sono strutture sanitarie regionali, dirette da un dirigente sanitario e precisamente regolate quanto a requisiti tecnico-strutturali (sia sotto il profilo sanitario che di sicurezza): sul punto risultano emanati - a partire dal d.p.c.m. 1.4.2008 - i vari provvedimenti da parte del Ministro della Salute di concerto con quello della Giustizia (Decreto M. Salute 1.10.2012), quindi l'Accordo Stato-Regioni-Provincie Autonome del 26/2/2015, contenente in dettaglio le "disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, in attuazione del D.M. 1.10.2012 emanato in applicazione dell'art. 3-ter co.2 D.L. 211/11 convertito con modificazioni dalla L.9/2012, modificato ulteriormente con D.L. 31.3.2014 n.52, convertito con L.81/2014, e che determina, peraltro, le attività di competenza delle Amministrazioni interessate.Le parti firmatarie dell'Accordo, così interpretano ed applicano la normativa primaria di riferimento: nell' Accordo si sancisce che (premessa)"le REMS sono strutture sanitarie che ospitano persone in misura di sicurezza detentiva, che rispondono ai requisiti di accreditamento previsti dal D.P.R. 14.1.1997 e dal Decreto Ministro della Salute 1.10.2012; I diritti delle persone internate negli O.P.G. sono disciplinati dalla normativa penitenziaria di cui alla L.354775 (...); Le Regioni e le Provincie Autonomie devono garantire l'accoglienza nella proprie R.E.M.S. di persone sottoposte a misura di sicurezza detentiva residenti nel proprio ambito territoriale (...), (art.1) "Al fine di assegnare gli internati attualmente ricoverati in O.P.G. alle R.E.M.S., il Ministero della Salute comunica all'A.G. ed al D.A.P. entro e non oltre il 15.3.2015 l'avvenuta individuazione e l'effettiva attivazione al 31.3.2015 delle R.E.M.S. da parte della Regioni e Provincie Autonome (...), "il D.A.P. sulla base delle predette indicazioni si impegna ad assegnare e trasferire presso le R.E.M.S gli internati presso gli O.P.G. (...) (art.3) i Procedimenti di ammissione alla R.E.M.S. ... e rapporti con l'Autorità Giudiziaria sono svolti a cura del personale amministrativo delle R.E.M.S. Sono altresì di competenza del personale amministrativo delle R.E.M.S. i rapporti e le comunicazioni alla Magistratura di Sorveglianza o di cognizione e le comunicazioni delle Autorità Giudiziarie nei confronti dei ricoverati (...).

Le R.E.M.S., pertanto, in quanto strutture sanitarie di pertinenza e gestione in capo alla



Sanità Regionale, sono edificate dalle Regioni.

Di fatto, il reclamante continua ad essere "gestito" presso l'(ex) O.P.G. di Montelupo Fiorentino.

La Direzione della struttura, richiesta di informazioni, ha precisato come (ne poteva essere altrimenti), A) L'istituto di Montelupo "NON risponde ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi di cui al Decreto del Ministro della Salute del 1.10.2012, adottato in concerto con il Ministero della Giustizia"", quindi (B) che L'istituto ".. è di completa gestione dell'Amministrazione Penitenziaria, fatto salvo il Servizio Sanitario che eroga, con la Unità Operativa Complessa Salute in Carcere", dell'attuale Azienda USL 11, prestazioni di cura, prevenzione cura e riabilitazione negli spazi e nelle forme organizzative consentite dall'Ordinamento Penitenziario ..." concludendo come (C) "L'istituto non presenta le caratteristiche, come indicate al punto a) di cuiall'art.3-ter D.L. 211/11 e successive modificazioni per l'esecuzione delle misure di sicurezza, normativa dalla quale è scaturito il già citato D.M. della Salute del 1.10.2012.".

Come anticipato, il D.A.P. ha precisato che non ha provveduto materialmente al trasferimento degli internati presso l'O.P.G. di Montelupo, semplicemente perché impossibilitato oggettivamente a farlo, a causa dell'indisponibilità di R.E.M.S. con posti liberi.

Evidenzia il D.A.P. (pag. 7) come "Questo Dipartimento ha provveduto a sensibilizzare quelle Regioni le quali, pur avendo attivato nel proprio territorio una Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza ovvero attuato iniziative per l'accoglienza dei soggetti residenti sul territorio regionale, non hanno tuttavia una disponibilità di posti letto sufficiente ed adeguata ad accogliere i propri cittadini. Le sollecitazioni rivolte, da ultimo, all'Assessorato al diritto alla salute della Regione Toscana (...) – non hanno avuto a distanza di mesi alcun esito."

E' evidente, allora, come l'attuale situazione di fatto nella quale si trova il reclamante determini una pacifica violazione dei suoi diritti inerenti l'esecuzione della misura di sicurezza cui è sottoposto: ad essere trasferito in R.E.M.S. ed essere colà soggetto ai previsti trattamenti terapeutico-riabilitativi, volti (soprattutto) alla cura della problematica psichiatrica cui è afflitto, ed intimamente connessa alla pericolosità sociale di cui è portatore.

Lesione del diritto (alla corretta esecuzione della misura di sicurezza e della salute) grave – quanto agli effetti - ed in atto (dal 1.4.2015), cui va posto rimedio.

Va, doverosamente, puntualizzato e ribadito che la situazione di fatto in cui si trova il reclamante è sì non conforme ai parametri legali previsti dalla normativa primaria indicata e, nei termini chiariti, dei "modi" di cui all'art. 13 Cost., ma non già illecita, siccome non causata da una condotta materiale positiva sorretta da precipua volontà di cagionare detto effetto.

Diversamente, il magistrato di sorveglianza dovrebbe spogliarsi della vicenda, non essendo competente a decidere/individuare sui rimedi da adottare a fronte della presenza di una situazione volontariamente violativa dell'art. 13 Cost..

Spogliandosi della vicenda, inoltre, si otterrebbe l'effetto – anch'esso, a parere di chi scrive, non consentito dall'ordinamento - di non dare alcuna risposta al soggetto reclamante che, avendo adito l'Autorità Giudiziaria ha, per contro, il pieno diritto di ottenerla.

Inoltre, diversamente opinando, l'attuale situazione degli "ospiti" dell'O.P.G., se ritenuta non solo del tutto illegale, bensì illecita siccome non consentita dall'Ordinamento (e non solo "non conforme"), comporterebbe la fuoriuscita da tali strutture di soggetti per i quali, per contro, pende un titolo giuridico che ordina l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva (ovvero titolo limitativo della libertà) siccome soggetti ritenuti (ancora) "pericolosi socialmente"

La semplice "uscita" dall'O.P.G. siccome tecnicamente "chiuso" ed il mancato ricovero in R.E.M.S. siccome oggettivamente impossibile per mancanza di posti disponibili, equivarrebbe alla cessazione dell'esecuzione della misura di sicurezza detentiva legittimamente disposta a suo tempo dall'AG, e quindi la materiale rimessione in libertà di soggetti ancora socialmente pericolosi.

Risulta, a chi scrive, chiaro come tale risultato non possa essere quello giuridicamente conseguenziale alla ritardata disponibilità di posti letto nelle R.E.M.S., trattandosi – appunto - di risultato non conforme all'ordinamento, oltre che all'ordine giudiziale di esecuzione della misura di sicurezza.

Ciò precisato, e passando all'esame delle posizioni delle Amministrazioni interessate alla vicenda si osserva quanto segue.

Quanto al D.A.P.-P.R.A.P. Toscana, come anticipato, ciò che avrebbe dovuto fare per evitare la permanenza del reclamante nell'(ex) O.P.G. di Montelupo Fiorentino era l'organizzazione e l'esecuzione del relativo trasferimento presso la competente (in termini di regione di provenienza o secondo il previsto criterio nei casi di persone straniere o senza fissa dimora) R.E.M.S..

Tuttavia, nel caso di specie, come evidenziato, ciò presuppone la presenza di una R.E.M.S. cui trasferire l'internato.

Ma, poiché non sussistono – allo stato – posti disponibili, è evidente che alcuna contestazione può farsi al D.A.P.: *ad impossibilia nemo tenetur*, Non solo, l'Amministrazione Penitenziaria ha chiarito come sia costante il monitoraggio dei posti disponibili, sì da celermente procedere ai prescritti trasferimenti ogni qual volta si liberi un posto.

In conclusione, verificato che l'Amministrazione Penitenziaria ben stia adempiendo agli obblighi cui è tenuta, e non è responsabile della situazione di fatto che ha determinato la lesione dei diritti dell' reclamante, questa non può essere destinataria di alcun ordine di facere, siccome esente da ogni responsabilità.

REGIONE TOSCANA.

Come anticipato, la Regione non si è costituita e neppure ha depositato note o memorie, di guisa che non è stato possibile acquisire precipuo contributo conoscitivo.

Ciò che è certo è che non ha ancora messo a disposizione alcuna R.E.M.S., neppure provvisoria.

Naturalmente, non è questa la sede per valutare le cause del ritardo nell'adempimento di precisi obblighi di legge (emerge, sul punto, che in data 14.7.2015, G.U. n.189 del 17.8.2015 è stato emesso apposito Decreto Ministeriale – Dicastero della salute – avente ad oggetto la "revoca e riassegnazione alla Regione Toscana delle risorse ripartite dal decreto 28.12.2012, in materia di realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari", nel quale, tra l'altro, si legge che la Regione Toscana, sin dal



6.5.2013 ebbe a sottoscrivere precipuo accordo con la Regione Umbria, finalizzato alla realizzazione di una struttura comune ove ospitare gli internati provenienti anche dalla Regione Umbria, con conseguente dovere di riassegnazione alla Regione Toscana dei fondi altrimenti destinati alla Regione Umbria; che la Regione Toscana, alla data del 25.5.2015 ha emesso apposita Deliberazione di Giunta (n.666) con cui conferma la realizzazione di una R.E.M.S. in quel di Volterra).

Ciò che rileva in questa sede è la situazione di fatto e la verifica se questa sia riconducibile, o no, alla Regione TOSCANA.

Orbene, per quanto sin'ora delineato, è indubbio che la mancata attivazione (quantomeno ad oggi) delle R.E.M.S. di pertinenza regionale non può che essere attribuita alla Regione Toscana, e che ciò abbia determinato e determini tutt'ora il mancato trasferimento degli internati presso l'(ex) O.P.G. di Montelupo Fiorentino nelle R.E.M.S. della Toscana (il D.A.P., necessariamente, procede a trasferimenti in diverse R.E.M.S. ubicate in altre Regioni, se e quando si rendano disponibili "posti- letto").

In conclusione, la Regione Toscana va ritenuta responsabile della situazione di fatto oggetto del reclamo, e lesiva dei diritti primari (all'esecuzione della misura detentiva in R.E.M.S. ed al relativo trattamento terapeutico) del reclamante, e pertanto è onerata della soluzione opportuna a porvi rimedio (*id est*: messa a disposizione delle R.E.M.S. di pertinenza).

PQM

ACCERTATA la sussistenza e l'attualità del pregiudizio in danno del reclamante, **ACCERTATA** la responsabilità in capo all'Amministrazione Regione Toscana,

ACCOGLIE il reclamo giurisdizionale, e per l'effetto

ORDINA

Alla Regione TOSCANA, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, di porre rimedio al pregiudizio, adottando i necessari provvedimenti.

Assegna un termine per provvedere pari a MESI 3 (tre) a decorrere dalla notifica del presente provvedimento.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Firenze, lì 21.10.2015

Il Magistrato di Sorveglianza Antonio BIANCO